

Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale  
di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025

## Calendario delle operazioni elettorali

## PREMESSA

Questa pubblicazione contiene il calendario delle operazioni relative all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale di domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre 2025 ed evidenzia le principali scadenze concernenti tali operazioni.

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e loro successive modificazioni ed integrazioni (*articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (*articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 27/2025*).

## CALENDARIO

| Data                     | Giorni<br>antecedenti<br>quello<br>della votazione |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| lunedì 21 luglio 2025    | 69                                                 |
| Martedì 22 luglio 2025   | 68                                                 |
| Mercoledì 23 luglio 2025 | 67                                                 |
| Giovedì 24 luglio 2025   | 65                                                 |
| Venerdì 25 luglio 2025   | 65                                                 |
| Sabato 26 luglio 2025    | 64                                                 |
| Domenica 26 luglio 2025  | 63                                                 |
| Lunedì 28 luglio 2025    | 62                                                 |
| martedì 29 luglio 2025   | 61                                                 |
| mercoledì 30 luglio 2025 | 60                                                 |
| giovedì 31 luglio 2025   | 59                                                 |
| venerdì 1 agosto 2025    | 58                                                 |
| sabato 2 agosto 2025     | 57                                                 |
| domenica 3 agosto 2025   | 56                                                 |
| lunedì 4 agosto 2025     | 55                                                 |
| martedì 5 agosto 2025    | 54                                                 |
| mercoledì 6 agosto 2025  | 53                                                 |
| giovedì 7 agosto 2025    | 52                                                 |
| venerdì 8 agosto 2025    | 51                                                 |
| sabato 9 agosto 2025     | 50                                                 |
| domenica 10 agosto 2025  | 49                                                 |
| lunedì 11 agosto 2025    | 48                                                 |
| martedì 12 agosto 2025   | 47                                                 |
| mercoledì 13 agosto 2025 | 46                                                 |
| giovedì 14 agosto 2025   | 45                                                 |
| venerdì 15 agosto 2025   | 44                                                 |
| sabato 16 agosto 2025    | 43                                                 |
| domenica 17 agosto 2025  | 42                                                 |
| lunedì 18 agosto 2025    | 41                                                 |
| martedì 19 agosto 2025   | 40                                                 |
| mercoledì 20 agosto 2025 | 39                                                 |
| giovedì 21 agosto 2025   | 38                                                 |
| venerdì 22 agosto 2025   | 37                                                 |
| sabato 23 agosto 2025    | 36                                                 |
| domenica 24 agosto 2025  | 35                                                 |

| Data                        | Giorni<br>antecedenti<br>quello<br>della votazione |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| lunedì 25 agosto 2025       | 34                                                 |
| martedì 26 agosto 2025      | 33                                                 |
| mercoledì 27 agosto 2025    | 32                                                 |
| giovedì 28 agosto 2025      | 31                                                 |
| venerdì 29 agosto 2025      | 30                                                 |
| sabato 30 agosto 2025       | 29                                                 |
| domenica 31 agosto 2025     | 28                                                 |
| lunedì 1 settembre 2025     | 27                                                 |
| martedì 2 settembre 2025    | 26                                                 |
| mercoledì 3 settembre 2025  | 25                                                 |
| giovedì 4 settembre 2025    | 24                                                 |
| venerdì 5 settembre 2025    | 23                                                 |
| sabato 6 settembre 2025     | 22                                                 |
| domenica 7 settembre 2025   | 21                                                 |
| lunedì 8 settembre 2025     | 20                                                 |
| martedì 9 settembre 2025    | 19                                                 |
| mercoledì 10 settembre 2025 | 18                                                 |
| giovedì 11 settembre 2025   | 17                                                 |
| venerdì 12 settembre 2025   | 16                                                 |
| sabato 13 settembre 2025    | 15                                                 |
| domenica 14 settembre 2025  | 14                                                 |
| lunedì 15 settembre 2025    | 13                                                 |
| martedì 16 settembre 2025   | 12                                                 |
| mercoledì 17 settembre 2025 | 11                                                 |
| giovedì 18 settembre 2025   | 10                                                 |
| venerdì 19 settembre 2025   | 9                                                  |
| sabato 20 settembre 2025    | 8                                                  |
| domenica 21 settembre 2025  | 7                                                  |
| lunedì 22 settembre 2025    | 6                                                  |
| martedì 23 settembre 2025   | 5                                                  |
| mercoledì 24 settembre 2025 | 4                                                  |
| giovedì 25 settembre 2025   | 3                                                  |
| venerdì 26 settembre 2025   | 2                                                  |
| sabato 27 settembre 2025    | 1                                                  |
| domenica 28 settembre 2025  | 0                                                  |

Domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025  
si vota per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

**Lunedì 21 luglio 2025**

È adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59/2025 concernente “Convocazione dei comizi per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali” (*articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Le firme dei presentatori delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale sono valide se risultano autenticate a partire da tale data (*articolo 10, comma 3, ed articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l’articolo 10, comma 3, della stessa legge*).

Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 68 del 21 luglio 2025 (*articolo 7 della legge regionale n. 27/2004*).

**Giovedì 14 agosto 2025**

45° giorno antecedente quello della votazione

15° giorno antecedente il termine di presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale

Devono essere affissi i manifesti con i quali i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto di indizione dell’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (*articolo 7, comma 4, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

Da tale data tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di quindicimila abitanti.

Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici.

Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini di tale possibilità. (*articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali da parte dei responsabili degli uffici elettorali comunali (*articolo 32, commi 1 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967*).

**Domenica 17 agosto 2025**

42° giorno antecedente quello della votazione

3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Scade il termine entro il quale i Presidenti dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro devono costituire i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l’articolo 8 della legge n. 108/1968*).

**Martedì 19 agosto 2025**

40° giorno antecedente quello della votazione

5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Scade il termine entro il quale il presidente della Corte d’appello di Ancona deve costituire l’Ufficio centrale regionale (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l’articolo 8 della legge n. 108/1968*).

## **Venerdì 29 agosto 2025**

30° giorno antecedente quello della votazione

Ore 8.00

A partire da tale ora possono essere presentate:

- alla cancelleria del tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108/1968*);
- alla cancelleria della Corte di appello di Ancona le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 1, della stessa legge*).

## **Sabato 30 agosto 2025**

29° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12.00

Scade il termine entro il quale possono essere presentate:

- alla cancelleria del tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108/1968*);
- alla cancelleria della corte di appello di Ancona le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 27/2004 che richiama l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108/1968*).

Ore 24.00

(12 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere regionale)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve inviare all'Ufficio centrale regionale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale, ai fini della cancellazione delle candidature eccedenti il limite di una circoscrizione elettorale provinciale per la presentazione della candidatura da parte dello stesso soggetto (*articolo 10 bis, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

## **Domenica 31 agosto 2025**

28° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12.00

(24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve esaminare le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale ed assumere le decisioni conseguenti (*articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Ore 12.00

(12 ore successive al ricevimento delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale da parte degli Uffici centrali circoscrizionali)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di una circoscrizione elettorale provinciale per la presentazione della candidatura da parte dello stesso soggetto, partendo dalla lista presentata per ultima, e rinvia le liste così modificate agli Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 10 bis, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascuna lista provinciale di candidati alla carica di Consigliere regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale

circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (*articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Lunedì 1 settembre 2025**

27° giorno antecedente quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e all'Ufficio centrale regionale le decisioni assunte (*articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Martedì 2 settembre 2025**

26° giorno antecedente quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, delle decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le stesse decisioni, depositando tale ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 12, commi 5 e 6, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni (*articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Mercoledì 3 settembre 2025**

25° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi presentati dai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

La Commissione elettorale comunale, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, procede alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente (*articolo 6 della legge n. 95/1989*).

Scade il termine entro il quale i Comuni devono inviare la cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione agli elettori residenti all'estero (*art. 6 della legge n. 40/1979*).

### **Giovedì 4 settembre 2025**

24° giorno antecedente quello della votazione

(5° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve esaminare le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ed assumere le decisioni conseguenti (*articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve comunicare ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni sui ricorsi concernenti l'eliminazione di liste o di candidati (*articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale regionale (*articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Venerdì 5 settembre 2025**

23° giorno antecedente quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale regionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale regionale deve comunicare ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni assunte (*articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Sabato 6 settembre 2025**

22° giorno antecedente quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale regionale, delle decisioni assunte, i delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentare reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale depositandolo alla cancelleria (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Domenica 7 settembre 2025**

21° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui reclami presentati (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Lunedì 8 settembre 2025**

20° giorno antecedente quello della votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale, decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione all'Ufficio centrale regionale, nonché i termini per le procedure e le decisioni sui reclami, compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista mediante sorteggio da

effettuarsi alla presenza dei delegati di lista;

c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste di candidati alla carica di Consigliere regionale ed i relativi contrassegni e all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale definitive, con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione (*articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge n. 108/1968*).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve comunicare ai delegati del candidato alla carica di Presidente ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni assunte sui reclami (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

### **Sabato 13 settembre 2025**

15° giorno antecedente quello della votazione

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali da parte dei responsabili degli uffici elettorali comunali (*articolo 32, commi 1 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967*).

### **Sabato 20 settembre 2025**

8° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale deve essere affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici il manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale, con i relativi contrassegni (*articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge n. 108/1968*).

### **Domenica 21 settembre 2025**

7° giorno antecedente quello della votazione

Sono pubblicati, in apposita sezione del sito internet regionale, denominata «Elezioni trasparenti», il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato (*articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019*).

### **Giovedì 25 settembre 2025**

3° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- l'Ufficio centrale regionale trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio (*articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);

- l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso ogni seggio (*articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica*



n. 570/1960).

Scade il termine per la comunicazione al segretario del Comune delle designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso i seggi (*articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

### **Sabato 27 settembre 2025**

Giorno antecedente quello della votazione

Ore 16.00

Il Presidente deve costituire l'ufficio elettorale di sezione (*articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

### **Domenica 28 settembre 2025**

Primo giorno di votazione

Prima dell'inizio della votazione

Possono essere comunicate ai singoli presidenti delle sezioni elettorali le designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso i seggi (*articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Ore 7.00

Il Presidente dichiara aperta la votazione (*articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Ore 23.00

Il Presidente del seggio, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo (*articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

### **Lunedì 29 settembre 2025**

Secondo giorno di votazione

Ore 7.00

Il Presidente del seggio dichiara riaperta la votazione (*articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Ore 15.00

Il Presidente del seggio, ammessi a votare gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali dello stesso seggio, dichiara chiusa la votazione (*articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Conclusa la votazione, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio (*articolo 59, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).